

NEWSLETTER

N. 20 ANNO XI

16-30 novembre 2025



Appalti pubblici

TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, 25 novembre 2025, n. 1921 - Appalti pubblici - Gare sotto soglia: è illegittima l'esclusione automatica se non prevista espressamente nella *lex specialis* - L'art. 54, c. 1, d.lgs. n. 36/2023 prevede, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che "le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica". Diversamente, la precedente normativa emergenziale del c.d. "Decreto Semplificazioni" (art. 1, c. 3, d.l. n. 76/2020, conv. con l. n. 120/2020, vigente per procedure dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023) prevedeva l'applicazione automatica obbligatoria, anche in assenza di previsione esplicita negli atti. Pertanto, nel vigore della nuova disciplina, l'esclusione automatica di un'offerta sospetta di anomalia può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella *lex specialis*, la clausola contemplante tale meccanismo di esclusione. Ne consegue che, nel caso di specie, sulla base della *lex specialis*, che non prevedeva (e anzi espressamente escludeva) l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione non poteva procedere ad escludere automaticamente l'offerta rientrante nella soglia di anomalia prefissata, pena l'illegittimità della disposta esclusione.

Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9120 - Appalti pubblici - Sull'adeguamento dell'offerta economica nel caso di rinnovo sopravvenuto del CCNL - Nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo. Nel caso di rinnovo sopravvenuto del C.C.N.L., la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta di gara, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l'offerta economica dell'impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi. Pertanto, nel caso di specie, correttamente la stazione appaltante ha riesaminato la sostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria alla luce dei nuovi livelli retributivi stabiliti dal rinnovo sopravvenuto del CCNL. È ammessa la compensazione tra voci diverse di costo, come manodopera e forniture, nel rispetto dei minimi retributivi. Tali correttivi non configurano modifica inammissibile dell'offerta, ma rientrano nella libertà negoziale e imprenditoriale, consentendo una verifica di sostenibilità effettiva dell'offerta stessa.

TAR Basilicata, sez. I, 21 novembre 2025 n. 530 - Appalti pubblici - *Sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici: applicazione dell'indice ISTAT FOI e validità delle proroghe tecniche* - Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto alla revisione dei prezzi deve riconoscersi nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, senza che a tal fine debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri. In ordine alla misura della spettanza del compenso revisione «a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica dei dati relativi ai beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti, la revisione dei prezzi deve essere calcolata utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) pubblicato ogni mese dall'ISTAT medesimo, quale parametro generale a cui al momento si deve fare riferimento, atteso che l'appaltatore solo in casi eccezionali può affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma in ogni caso sempre tale da non superare i valori che potrebbe conseguire utilizzando i suddetti parametri». Inoltre, il Tar ha ritenuto che le proroghe tecniche del contratto, anche se non formalmente stipulate, sono valide se supportate da ordini eseguiti e mantengono efficace la durata contrattuale originaria.

TAR Veneto, sez. I, 20 novembre 2025, n. 2144 - Appalti pubblici - *Sulla legittimità o meno della riduzione del 20% dei prezzi a base di gara e validità della soglia di anomalia del 25% nell'ambito di un accordo quadro* - La stazione appaltante può legittimamente prevedere una riduzione motivata fino al 20% dei prezzi a base di gara rispetto ai valori del prezzario regionale, ai sensi dell'art. 41, c. 13 del d.lgs. 36/2023, nel caso in cui sussistano situazioni particolari. Pertanto, nel caso di specie, nell'ambito di un accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale è legittima la riduzione del 20% rispetto al prezzario regionale applicata dalla Provincia. La riduzione è, infatti, giustificata dalla ripetitività delle lavorazioni e dall'entità dimensionale degli interventi, elementi che non appaiono irragionevoli né inattendibili. L'accordo quadro, inoltre, permette all'amministrazione di semplificare le procedure degli affidamenti e di beneficiare delle economie di scala generate dall'aggregazione degli acquisti pubblici, come previsto dalla Direttiva Ue 2014/24, considerando che la manutenzione riguarda circa 1350 km di rete stradale.

Infine, il TAR ha ritenuto legittima la soglia fissa del 25% per l'attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, ritenendo che tale scelta non limiti la concorrenza né impedisca offerte sostenibili, essendo coerente con i precedenti esiti di gara e con la normativa vigente.

TAR Sicilia, Catania, sez. III, 18 novembre 2025, n. 3260 - Appalti pubblici - *Sulla legittimità della scelta del criterio del minor prezzo negli appalti di servizi standardizzati* - La scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Pertanto, nel caso di specie, è legittima la scelta della stazione appaltante, consistente nella individuazione, quale criterio di aggiudicazione, del criterio del maggior ribasso e/o minor prezzo, trattandosi di una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un appalto di servizi, caratterizzato dalla natura standardizzata delle prestazioni e dall'urgenza di garantire la formazione del personale dell'emergenza-urgenza nel rispetto dei termini previsti per l'erogazione del finanziamento regionale. Infatti, nonostante l'art. 108 del d.lgs. 36/2023 introduca una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni, con la conseguenza che, nel caso di servizio tra quelli cd. di carattere standardizzato, può trovare applicazione il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'art. 108, c. 3, del d.lgs. 36/2023.